

Piazza Municipio n. 13
Telefono (0438) 498811
Fax (0438) 492190
Codice fiscale: 82006050262
Partita Iva: 00798510269



COMUNE DI
MARENO DI PIAVE
Provincia di TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione n. 45
in data 29/12/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - IMU - Conferma aliquote anno 2021.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Presidente con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in seduta Pubblica e di 1^a convocazione, sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Cattai Gianpietro	X		8	Marcon Lisa	X	
2	Modolo Andrea	X		9	Marcon Manuela	X	
3	Capra Sergio	X		10	Cattelan Daniele	X	
4	Dall'Ava Christian	X		11	Bortoluzzi Rolando	X	
5	Ceschel Alberto	X		12	Tovenati Francesco	X	
6	Lot Antonella	X		13	Manzato Erika	X	
7	Fagaraz Marta		X				
					TOTALI	12	1

Assiste alla seduta il dott. Carmela Cipullo Segretario del Comune.

Assume la presidenza il Sig. Alberto Ceschel, nella sua qualità di Presidente, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI DI COMPETENZA (artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale controlli interni)	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica	Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Paolo Sartor	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lionella Montagner

La riunione del Consiglio Comunale si è tenuta a porte aperte, nel rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni contenenti misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del **Sindaco, Gianpietro Cattai**, e le dichiarazioni di voto che ne sono seguite il cui testo, deregistrato da supporto informatico, è riportato in allegato;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019, e nello specifico dall'art. 1, commi da 739 a 783.

Viste le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 35 del 17 dicembre 2019 all'oggetto: “Aliquota IMU, TASI ed Addizionale Comunale IRPEF anno 2020 – Conferma”;
- n. 16 del 30 aprile 2020 all'oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020”;
- n. 29 del 22 settembre 2020 all'oggetto: “Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione”.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Considerato che a tutt'oggi non è stato approvato il decreto di cui al citato comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 190/2019, e che si rende comunque necessario provvedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021.

Preso atto che questo Comune adotterà le necessarie ed eventuali modifiche di adeguamento alle disposizioni legislative in materia, a seguito dell'emanazione del decreto previsto dal suddetto comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 190/2019.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote dell'imposta approvate per l'anno 2020 come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,5%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1%;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,1 %;
- aliquota per i terreni agricoli: 0,76%;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86%;
- aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 0,86%.

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU, di cui al sopra citato comma 757, avrebbe dovuto formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta municipale, e nelle more di emanazione del decreto, questo Comune ritiene opportuno inserire le aliquote approvate in un prospetto riepilogativo (reperito nel sito del Ministero delle Finanze), allegato sub "A" alla presente deliberazione.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i Consiglieri della Lista “Lega – Liga Veneta Salvini”: Daniele Cattelan, Rolando Bortoluzzi, Francesco Tovenati, Erika Manzato) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria già approvate per l'anno 2020, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,5%;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1%;
 - aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,1%;
 - aliquota per i terreni agricoli: 0,76%;
 - aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86%;
 - aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 0,86%.

3. di approvare l'allegato sub "A" alla presente deliberazione, come parte integrante della stessa.
4. di provvedere ad adeguare la presente deliberazione alle prescrizioni dell'art. 1 comma 757, della Legge n. 160/2019, qualora necessario, successivamente al momento dell'approvazione dell'emanando decreto.
5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione resa sempre per alzata di mano, con voti: favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 4 (i Consiglieri della Lista "Lega – Liga Veneta Salvini": Daniele Cattelan, Rolando Bortoluzzi, Francesco Tovenati, Erika Manzato),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Alberto Ceschel

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmela Cipullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Lì, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
